



LLOYD'S

YOUR
INSURANCE

DOCUMENTS

SECURING YOUR PEACE OF MIND

 MITHRAS
INSURANCE LIMITED

A7LTY00089H/COMUNE DI CHIOGGIA

MODULO

Codice Ramo	Codice Coverholder	Codice Lloyd's Broker	Binder
04	110081 JAS	312 / BDB	06 OTT 2015 / 5 - B0312985000415B

Il presente Modulo forma parte integrante del
 Certificato no: **A7LTY00089H**

Tipo di assicurazione: **RC Generale**

Nome e indirizzo dell'Assicurato o Contraente: **COMUNE DI CHIOGGIA**
CORSO POPOLO, 1193
CHIOGGIA
(VE)
30015
Italia
 Codice Fiscale: **00621100270**

Durata dell'Assicurazione
 dalle ore 24:00 del **31 Marzo 2016**
 alle ore 24:00 del **31 Marzo 2017**

Data della Proposta che forma parte integrante
 del presente Contratto: **Proposta non richiesta**

Condizioni Generali e Particolari come da
 seguenti stampati allegati: **CAPITOLATO DI POLIZZA**

Rischi e importi assicurati, estensione territoriale e Condizioni Speciali (che prevalgono sulle Condizioni Particolari e Generali di cui sopra):

CORRISPONDENTE DEI LLOYD'S: ING. G. STOPPATO SRL BROKER DI ASSICURAZIONI

CIG: 64482765B0

PREMIO ANNUO LORDO EURO 169.706,40

SI PRECISA CHE IL PRESENTE CONTRATTO DECORRE DALLE ORE 24:00 DEL 31/03/2016 E TERMINA ALLE ORE 24:00 DEL 31/03/2019

PREMIO ANNUO LORDO DI RATE SUCCESSIVE EURO 169.706,40

Sezione Binder :

B - (NA) - 22205*15/01/2016

B - (NC) - 22206*15/01/2016

Quota Lloyd's: 100%

Numero e percentuale dei Sindacati dei Lloyd's che hanno assunto il rischio per la quota Lloyd's sopra indicata:

SJC 2003	100%					
						100%

Premio (EURO):					
Rischio	Premio Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale
4,115 RCT	138819,14	0,00	138819,14	30887,26	169706,40
TOTALE COMPLESSIVO	138819,14	0,00	138819,14	30887,26	169706,40

Rata dovuta al	Premio Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale
31 Marzo 2016	138819,14	0,00	138819,14	30887,26	169706,40

**CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO**

CONTRAENTE	COMUNE DI CHIOGGIA CORSO DEL POPOLO, 1193 - 30015 CHIOGGIA (VE) C.F./P.I. 0062110270
DECORRENZA	ORE 24.00 DEL 31/03/2016
SCADENZA	ORE 24.00 DEL 31/03/2019
RATEAZIONE	ANNUALE



Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dall'Assicuratore in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto.

Pertanto le condizioni riportate nel presente capitolato sono le uniche a valere tra le Parti del presente contratto.

I moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di polizza all'emissione del contratto, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione.

MODULO

Codice Ramo	Codice Coverholder	Codice Lloyd's Broker	Binder
04	110081 JAS	312 / BDB	06 OTT 2015 / 5 - B0312985000415B

Il presente Modulo forma parte integrante del
 Certificato no: **A7LTY00089H**

Tipo di assicurazione: **RC Generale**

Il premio deve essere pagato per mezzo di bonifico bancario sul conto corrente: IBAN
 IT64T0200809434000500015707 intestato ai Lloyd's. Tale conto è dedicato in via non esclusiva alle
 commesse pubbliche in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136. Si
 prega di inserire nella causale di pagamento il CIG e il numero di Polizza.

**IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO, PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL
 CONTRATTO, LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.**

Il Contraente **IL RAGIONIERE GENERALE**
Dr. Mario Veronese



Il Coverholder dei Lloyd's incaricato alla gestione del presente Certificato è: Mithras Underwriting Limited

Il pagamento del Premio per l'importo di è stato fatto in mie mani in
 data..... L'Incaricato..... **FIDELIA IBC Srl**
 Via Diego Valeri, 5
 35131 PADOVA (PD)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
VITTORIO SCALA
 Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's
 in nome e per conto dei membri sottoscrittori
 che assumono il rischio di cui al presente contratto

31 Marzo 2016

Data

IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Mario Veronese
 L'Assicurato o il Contraente:

(Handwritten signature)



SOMMARIO

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

- Art.1 Definizioni
- Art.2 Attività degli Assicurati e loro individuazione

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

- Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art.3 Durata del contratto
- Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art.5 Calcolo del premio
- Art.6 Recesso a seguito di sinistro
- Art.7 Modifiche dell'assicurazione
- Art.8 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- Art.9 Oneri fiscali
- Art.10 Foro competente
- Art.11 Interpretazione del contratto
- Art.12 Obblighi in caso di sinistro
- Art.13 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- Art.14 Coassicurazione e delega
- Art.15 Clausola broker
- Art.16 Tracciabilità dei flussi finanziari - Clausola risolutiva espressa
- Art.17 Rinvio alle norme di legge

SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- Art.1 Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
- Art.2 Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)
- Art.3 Malattie professionali
- Art.4 Qualifica di terzo
- Art.5 Responsabilità Civile personale - Rinuncia alla rivalsa
- Art.6 Esclusioni
- Art.7 Precisazioni
- Art.8 Gestione delle vertenze di danno e spese legali
- Art.9 Validità territoriale

SEZIONE 4 MASSIMALI, LIMITI DI RISARCIMENTO E FRANCHIGIE

- Art.1 Massimali
- Art.2 Limiti di risarcimento
- Art.3 S.I.R. (Self Insurance Retention)

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 1 - Definizioni

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.
Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato <ul style="list-style-type: none"> • l'Ente Contraente; • il Legale Rappresentante; • gli Amministratori ed i dipendenti nonché tutti i soggetti che partecipano alle attività svolte dall'Assicurato; • gli Enti per i quali l'Assicurato gestisce per delega i servizi.
Società:	l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Broker	l'intermediario di assicurazioni incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione della polizza e riconosciuto dalla Società
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia:	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto:	la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Cose:	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danno corporale:	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Danni materiali:	il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
Massimale per sinistro:	la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Massimale per anno:	la massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.

Art. 2 - Attività degli Assicurati e loro individuazione

La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore o altro degli Assicurati salve le esclusioni espressamente menzionate.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

In deroga al disposto dell'Art.1910 C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.

Il Contraente ha l'obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 3 - Durata del contratto

L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del 31.03.2016 fino alle ore 24.00 del 31.03.2019 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta.

Pur essendo il contratto di durata poliennale, le Parti si riservano la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Precedentemente alla scadenza contrattuale il Contraente si riserva di richiedere alla Società la rinnovazione del contratto nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

E' comunque in facoltà del Contraente chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure di gara e la Società si impegna a prorogare l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria da parte del Contraente.

In caso di proroga dell'assicurazione per il pagamento del relativo premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza a prescindere dal pagamento della prima rata di premio che comunque deve avvenire entro il 60° (sessantesimo) giorno successivo a tale data.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o all'Agenzia della stessa alla quale è stata assegnata la polizza o alla Società di brokeraggio che gestisce il contratto.

Art. 5 - Calcolo del premio

Il premio annuo lordo ammonta a € 169.706,40 (euro centosessantatannovemilasettecentosei//40) comprensivo di imposte e non è soggetto a regolazione.

Art. 6 - Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno facoltà di recedere dall'assicurazione mediante lettera raccomandata e con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

In tal caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte di legge, relativa al periodo di rischio non corso.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

E' comunque in facoltà del Contraente chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di gara e la Società si impegna a prorogare l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria da parte del Contraente.

In caso di proroga dell'assicurazione per il pagamento del relativo premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

Art. 7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telex o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato ed al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 12 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al Broker che ha in gestione la polizza entro 30 giorni da quando la richiesta scritta di risarcimento del terzo è pervenuta all'ufficio del Comune competente per le assicurazioni.

Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d'ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente:

- in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
- in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni.

E' in facoltà della Società richiedere al Contraente e/o all'Assicurato tutti i documenti probatori, che ritenesse utili all'accertamento delle circostanze del sinistro.

Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società si impegna a fornire al Contraente su base semestrale il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;

- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva al netto di eventuali spese legali, peritali e di gestione);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato al netto di eventuali spese legali, peritali e di gestione);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Per i contratti scaduti la Società s'impegna a fornire comunque statistiche aggiornate finché tutti i sinistri generati dalla polizza non siano definitivamente chiusi.

Art. 14 - Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società coassicuratrici, in caso di sinistro, le medesime concorreranno nel pagamento dell'indennizzo in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società Fidelia IBC S.r.l. e le Società assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Spett.le _____; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dalla Società Fidelia IBC S.r.l. la quale tratterà con la Società Delegataria.

La Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici, indicate nella polizza o appendice, a firmare in loro nome e per loro conto tutti gli atti contrattuali.

Pertanto la firma apposta dalla Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati e dei premi spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri confronti, tutti gli atti di gestione ordinaria, stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare esperti (periti, medici, consulenti, etc.). Di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.

E' fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi, il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente per il tramite della Società Fidelia IBC S.r.l. direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice e tale procedura è accettata dalle medesime.

Tutte le comunicazioni fatte alla Delegataria, anche attinenti alla denuncia dei sinistri, hanno effetto nei confronti dei Coassicuratori.

Art. 15 - Clausola broker

Alla Società Fidelia IBC S.r.l. è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione, ai sensi del d.lgs. 209/2005.

Di conseguenza tutti i rapporti e comunicazioni inerenti l'assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dal broker il quale tratterà con gli Assicuratori.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso; parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al broker si intenderà come fatta agli Assicuratori.

Farà fede, ai fini dell'efficacia della copertura assicurativa, la data di una comunicazione ufficiale del broker agli Assicuratori.

Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il pagamento verrà effettuato dal Contraente al broker (su conto separato e dedicato di cui all'art. 117 del d.lgs. 209/2005, in ossequio alla vigente normativa art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, giusta determinazione A.V.C.P. 18 novembre 2010 n. 8 paragrafo 4° punto quinto), che provvederà al versamento agli Assicuratori.

Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termini dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento effettuato dal Contraente al broker.

Il broker sarà remunerato dagli Assicuratori aggiudicatari dell'appalto. Il compenso riconosciuto al broker, sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione e all'atto del pagamento dei medesimi, sarà pari all'aliquota provvigionale del 10 %, applicata al premio imponibile, indicata in sede di gara da Fidelia IBC S.r.l., broker aggiudicatario del "servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo"; tale remunerazione non potrà mai rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente/Contraente.

Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari - Clausola risolutiva espressa

In conformità a quanto previsto dall'Art. 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136 del 13/08/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), il Contraente, gli Assicuratori e il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge 136/2010 con particolare riferimento alle disposizioni contenute all'Art. 3, commi 8 e 9.

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo precedente.

Il Contraente, gli Assicuratori e il Broker, e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 136/2010, devono manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o gli Assicuratori e la Prefettura o l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.

L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso o colposo di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

Art. 2 - Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti;
2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1 che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965, cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1 per morte e per lesioni personali.

La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 12/06/84 N.222 nonché da altri Istituti di Previdenza ed Assistenza.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

Art. 3 - Malattie professionali

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato, con esclusione delle malattie professionali conseguenti a contagio da virus HIV.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza, e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta non oltre 5 anni prima della data di stipula della presente polizza ed in ogni caso entro 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

Il massimale di garanzia per anno assicurativo indicato all'Art. 2 della Sezione 4 rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Art. 4 - Esclusioni

Dall'assicurazione sono esclusi i danni:

1. da furto, salvo quanto previsto dall'art. 7 - Precisazioni;
2. ricollegabili a rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità della Legge n. 990/1969 e del D.Lgs. n. 209/2005 e successive variazioni ed integrazioni, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili;

3. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
4. di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'asbesto o da qualsiasi sostanza contenente in qualsiasi forma o misura asbesto e dall'amianto;
5. derivanti da campi elettromagnetici o da organismi/prodotti geneticamente modificati;
6. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
 - inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
 - alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento, fermo quanto previsto dal punto 18 dell'art. 7 - Precisazioni;
7. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali e della responsabilità derivante all'Assicurato stesso dalla detenzione da parte dei VV.UU. di armi e relativo munizionamento;
8. cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori;
9. derivanti dalle attività esercitate dalle Aziende Municipalizzate, dalle Aziende Speciali e dai Consorzi Intercomunali;
10. conseguenti a violazione di legge, errori, omissioni o ritardi nel compimento di atti amministrativi, salvo che dagli stessi non derivino danni materiali o corporali;
11. gli eventuali danni dei quali l'Assicurato, pur non essendone legalmente responsabile, si sia accollato il risarcimento in forza di clausole od impegni inseriti in contratti od accordi da lui sottoscritti od accettati; multe, ammende e penalità in genere da chiunque sostenute;
12. derivanti da attività medica e da responsabilità civile del personale medico (collaboratori e/o prestatori di lavoro dell'Ente);
13. a mezzi marittimi, aerei e relative strutture ed attrezzature portuali ed aeroportuali, anche a seguito di operazioni di carico e/o scarico; si intendono altresì esclusi la proprietà e conduzione di terminal marittimi;
14. danni derivanti da qualsiasi tipo di RC Professionale che comportino perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone o danni a cose;
15. direttamente o indirettamente derivanti da violazione dei doveri di civile e pacifica convivenza con i terzi e/o con i dipendenti e collaboratori, da ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze o abusi sessuali, e simili;
16. di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, che siano la conseguenza di o siano connessi a qualsiasi atto di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca, simultaneamente o in una qualsiasi altra sequenza, al sinistro.
 Ai fini della presente esclusione, per atto di terrorismo si intende un atto che implica, anche in via non esclusiva, l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di queste da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone, che agiscano individualmente o per conto di o in collegamento con qualsiasi organizzazione/i o governo/i e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o scopi simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o di intimidire la popolazione o una qualsiasi parte di questa.
 Si escludono anche i danni di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, che abbiano come conseguenza o siano connessi a qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione del terrorismo o che in qualsiasi modo siano in relazione con un qualsiasi atto di terrorismo.
 Nel caso in cui una parte qualsiasi della presente esclusione risultasse non valida o non potesse essere fatta valere, la parte restante conserverà piena validità ed effetto.

Art. 5 - Responsabilità Civile personale - Rinuncia alla rivalsa

La Società risponde, per danni a persone e/o cose, della Responsabilità Civile personale dei sottoindicati soggetti, i quali sono considerati terzi fra loro:

- a) degli amministratori e del segretario generale, nonché delle persone a cui vengono legittimamente delegate, in nome e per conto del Contraente, funzioni di rappresentanza;
- b) di tutti i dipendenti;

- c) delle persone non aventi alcun rapporto di dipendenza con il Contraente, ma della cui opera questo si avvalga a qualsiasi titolo, compresi tutori, volontari di servizio civile, volontari di Protezione Civile, volontari e collaboratori in genere, stagisti, allievi, ricercatori, praticanti, borsisti e consulenti;
- d) del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione nonché di ogni altra figura sulla quale gravino gli obblighi connessi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

La presente estensione di garanzia viene prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di R.C.T. e di R.C.O. In ogni caso i massimali per sinistro della R.C.T. e della R.C.O. convenuti in polizza rimangono il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei dipendenti con l'Assicurato o fra di loro.

In deroga all'art. 1916 del Codice Civile la Società rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti degli Assicurati e di tutti i suindicati soggetti, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo con sentenza passata in giudicato.

Art. 6 - Qualifica di terzo

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi esclusivamente i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (Art. 2 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio ovvero per i danni materiali sofferti durante il servizio e in tutti i casi in cui l'INAIL non dovesse riconoscere l'infortunio compreso e/o coperto dalle proprie prestazioni.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

Art. 7 - Precisazioni

A puro titolo esemplificativo, e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con la presente polizza, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

1. R.C. derivante all'Assicurato da fatto degli amministratori, segretario generale, dipendenti e/o collaboratori a qualunque titolo, per danni arrecati a terzi e a prestatori di lavoro in relazione all'espletamento e/o in occasione delle mansioni e della carica ricoperta in seno all'ente.
2. R.C. derivante all'Assicurato da fatto di persone non in rapporto di dipendenza, compresi i tutori, i volontari di servizio civile, i volontari di Protezione Civile, i volontari e collaboratori in genere, della cui opera l'Ente si avvalga a qualsiasi titolo nell'esercizio delle proprie attività.
3. R.C. derivante all'Assicurato per danni provocati a terzi da stagisti, allievi, ricercatori, praticanti, borsisti, consulenti ed altre persone non dipendenti, mentre operano per conto dell'Assicurato.
4. R.C. derivante all'Assicurato dalla promozione e/o gestione di attività e servizi di carattere amministrativo, sociale, culturale, sportivo, ricreativo ed assistenziale (incluse, a titolo esemplificativo, le convenzioni stipulate con i Tribunali per lavori di pubblica utilità), compresa la responsabilità civile personale dei sorveglianti, degli animatori e operatori in genere, nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato per il servizio di assistenza e affidamento di minori e da progetti di attività riabilitativa per favorire l'inserimento sociale di persone portatrici di handicap presso cooperative ed attività commerciali, agricole, industriali di terzi.

La garanzia è operante anche per la responsabilità civile personale delle suddette persone portatrici di handicap e per la responsabilità civile ascrivibile alle famiglie aventi in carico i minori per i danni che i medesimi possono arrecare a terzi. Qualora occasionalmente uno dei minori affidati ricada sotto la responsabilità della propria famiglia di origine, si intende compresa anche tale responsabilità temporanea per danni provocati a terzi dal minore stesso. La presente garanzia non è invece operante per l'affidamento alla famiglia di origine qualora ciò comporti il definitivo rientro del bambino al proprio nucleo familiare.

5. R.C. derivante all'Assicurato per l'esercizio di asili nido, asili e scuole materne, scuole - comunali e non - di ogni ordine e grado, centri ricreativi estivi, ludoteche, servizi di baby parking, centri di assistenza sociale per l'infanzia e per portatori di handicap, nonché qualsiasi altra manifestazione o attività di animazione organizzata dall'Assicurato, compresa la responsabilità civile personale del personale direttivo, docente e non docente, degli organi collegiali, degli incaricati alla sorveglianza e degli operatori

in genere, nonché degli alunni e dei frequentanti; si precisa che tutti i suindicati soggetti sono considerati terzi tra loro.

6. R.C. derivante all'Assicurato per l'organizzazione e/o gestione di centri di soggiorno e/o colonie, attività ricreative, sportive, gite, campeggi, ecc., compresa la responsabilità civile personale degli incaricati alla sorveglianza e degli operatori in genere, nonché degli ospiti/frequentanti; si precisa che i sorveglianti, gli operatori e gli ospiti/frequentanti sono considerati terzi tra loro.
7. R.C. derivante all'Assicurato nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 2049 C.C., per gli incarichi, lavori, servizi o prestazioni in genere attinenti alle proprie attività, servizi, funzioni e/o proprietà. Con riferimento alla responsabilità di committenza, ex art. 2049 del Codice Civile, si precisa che la garanzia si intende inoltre operante durante la guida di veicoli e natanti, anche a motore, da parte di persone incaricate dall'Assicurato (dipendenti e non), purché i suddetti veicoli e natanti non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto.
8. R.C. derivante all'Assicurato dalla proprietà, possesso, esercizio o conduzione di fabbricati e dei relativi impianti (compresi i danni causati da spargimento di acqua e rigurgiti di fogne), pertinenze e dipendenze a qualunque uso destinati, comunque dislocati e costruiti, anche se non utilizzati per l'esercizio delle attività assicurate, comprendendo anche le tensostrutture, le capanne e i camerini, tettoie e tutte le altre strutture similari, strade, piazze, monumenti, impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale, fluviale, marina, pubblici mercati, uffici, magazzini, stabilimenti, garage, officine, scuole, biblioteche, musei, teatri, auditori, cinematografi, gallerie d'arte, case, alberghi, pensionati, colonie estive e invernali, stabilimenti balneari e termali, cimiteri, monumenti, macelli, ponti, canali, corsi d'acqua, elettrodotti, acquedotti, parcheggi, depositi, parchi pubblici, parchi giochi, palestre, piscine, stadi ed altri impianti sportivi e ricreativi, il tutto ancorché gestiti da terzi; tubazioni e tombinature, illuminazione pubblica, terreni, giardini e piante (anche con alberi ad alto fusto), aiuole e verde pubblico in genere, nonché dei beni immobili in genere ivi comprese le aree pubbliche ed il territorio in genere, mezzi di sollevamento e di trasporto, macchinari ed attrezzature in genere, a qualunque uso destinati, locazione e concessione in uso a qualsiasi titolo. La garanzia è operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili, delle strutture e delle infrastrutture in genere oggetto della copertura.
9. R.C. derivante all'Assicurato nella qualità di proprietario e committente della gestione effettuata in concessione da terzi degli impianti di distribuzione del gas e dell'acqua.
10. R.C. derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o esercizio della rete fognaria compresi i danni causati e derivanti da spargimento di acque conseguenti alla rottura di impianti, tubazioni e/o condutture.
11. R.C. derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o conduzione di centrali, impianti, cabine di elettricità.
12. R.C. derivante all'Assicurato per la manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia, ristrutturazione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento, inclusi gli ampliamenti, sopraelevazione, costruzioni di nuovi edifici in genere, strade e fognature, piazze, monumenti, impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale, fluviale, marina, pubblici mercati, uffici, magazzini, stabilimenti, garage, officine, scuole, biblioteche, musei, teatri, auditori, cinematografi, cimiteri, gallerie d'arte, case, alberghi, pensionati, colonie estive e invernali, stabilimenti balneari e termali, monumenti, macelli, ponti, canali, corsi d'acqua, elettrodotti, acquedotti, parcheggi, rete fognaria, depositi, parchi pubblici, parchi giochi, palestre, piscine, stadi ed altri impianti sportivi e ricreativi, il tutto ancorché gestiti da terzi; strade, piazze, tubazioni e tombinature, illuminazione pubblica, terreni, giardini e piante (anche con alberi ad alto fusto), aiuole e verde pubblico in genere, impianti, macchinari ed attrezzature in genere, a qualunque uso destinati, locazione e concessione in uso a qualsiasi titolo di fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature in genere. La garanzia comprende i danni arrecati a terzi per intasamenti di loro grondaie provocati da foglie proveniente esclusivamente da alberi di proprietà comunale, nonché per i danni alle recinzioni in genere di proprietà privata confinanti con la pubblica via, provocati dall'uscita delle radici degli alberi di proprietà comunale. La garanzia è operante in qualunque stadio si trovino i lavori.
13. R.C. derivante all'Assicurato dalla proprietà, conduzione ed esercizio di laboratori chimici e di analisi anche allestiti in mezzi mobili, con esclusione dei danni conseguenti a trattamento e/o manipolazione di sangue ed emoderivati.
14. R.C. derivante all'Assicurato dall'esistenza, proprietà, conduzione e manutenzione di targhe, cartelli, tende, striscioni e simili, insegne, anche luminose, ovunque installate, antenne radiotelevisive, muri di cinta, tettoie, cancelli per passaggi pedonali, porte e cancelli manovrati elettricamente, impianti speciali di sicurezza, ascensori e montacarichi, garage, officine meccaniche, falegnamerie, impianti di autolavaggio, centrali e cabine termiche, elettriche e di trasformazione con le relative condutture, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, depositi di gas in genere, impianti di

- saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché altre simili attività ed attrezzature in genere, anche per i danni causati da cose sollevate e/o trasportate dal vento.
15. R.C. derivante all'Assicurato dalla proprietà, uso e circolazione di biciclette, ciclomotori, veicoli e natanti non a motore da parte dell'Assicurato, di suoi dipendenti o di persone di cui, pur non essendo in rapporto di dipendenza, egli si avvalga nell'esercizio delle proprie attività.
 16. R.C. derivante all'Assicurato dalla proprietà, uso e circolazione di veicoli e natanti a motore non soggetti all'assicurazione obbligatoria, di macchinari o di impianti che siano condotti od azionati anche da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore; si precisa che sono compresi i danni cagionati dalla circolazione di veicoli a motore di proprietà dell'Assicurato nell'ambito delle proprietà dell'Ente o su aree "private" in genere, in quanto tale ambito non sia strada ad uso pubblico o area a questa equiparata, come disposto dalla Legge 990 del 21.12.1969 e successive modifiche e integrazioni, così come sostituita dal D.Lgs. 209/05.
 17. R.C. derivante all'Assicurato per danni a cose di terzi conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute. La garanzia opera a secondo rischio rispetto alla somma eventualmente assicurata per la garanzia Ricorso Terzi nella polizza Incendio stipulata dal Contraente.
 18. R.C. derivante all'Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture e contenitori anche se trasportati su veicoli e natanti dell'Assicurato; in caso di inquinamento accidentale causato da veicoli o natanti, la presente garanzia opera a secondo rischio rispetto alla copertura prestata dalla rispettiva polizza RCA.
 19. R.C. derivante all'Assicurato da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
 20. R.C. derivante all'Assicurato per danni a cose di terzi e/o di dipendenti che l'Assicurato abbia in consegna e/o custodia a qualunque titolo.
 21. R.C. derivante all'Assicurato dalla proprietà delle apparecchiature concesse in comodato a terzi, incluse le apparecchiature utilizzate a domicilio dai dipendenti nell'ambito dei progetti di telelavoro; la garanzia è inoltre operante per i danni provocati da apparecchiature che l'Assicurato ha in comodato d'uso o servizio e purché sussista responsabilità dell'Assicurato nella produzione del danno.
 22. R.C. derivante all'Assicurato da operazioni di prelievo, trasporto e consegna di merci e materiali, incluso carico e scarico.
 23. R.C. derivante all'Assicurato per danni a veicoli sotto carico o scarico, riempimento o svuotamento, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle cose di terzi sugli stessi giacenti, quando vengono trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate.
 24. R.C. derivante all'Assicurato per danni a veicoli di dipendenti, di persone investite di una carica in seno all'Assicurato e/o di terzi stazionanti in parcheggi ed aree nell'ambito delle attività svolte dall'Assicurato.
 25. R.C. derivante all'Assicurato per i servizi, che lo stesso debba erogare, presso il domicilio degli assistiti o comunque esterne e fuori sede, anche nell'ambito di progetti di telelavoro, con suo personale dipendente e/o collaboratori anche convenzionati, ivi compresi i danni in itinere al personale e/o ai collaboratori stessi; si precisa che è compresa la responsabilità civile per danni cagionati a terzi, ai propri operatori e/o alle cose degli stessi da parte di persone assistite dai servizi sociali gestiti dall'Ente.
 26. R.C. derivante all'Assicurato per mancanza o insufficienza della segnaletica stradale (orizzontale e verticale compresi i cordoli protettivi di corsia riservati ai mezzi pubblici) e fluviale ivi inclusi i danni dovuti a difettoso funzionamento di impianti semaforici in genere, mancata ed insufficiente manutenzione stradale e fluviale; si precisa che sono compresi i danni dovuti ad omesso, erroneo o insufficiente servizio di vigilanza o di pubblica sicurezza, di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni e/o transenne poste a protezione della incolumità personale, nonché dall'esistenza in luoghi aperti al pubblico di opere o lavori, di macchine, impianti ed attrezzi, di depositi di materiali.
 27. R.C. derivante all'Assicurato per danni a cose di terzi nell'ambito di esecuzione dei lavori nonché ai locali ove si eseguono i lavori.
 28. R.C. derivante all'Assicurato per danni ad apparecchi, impianti e cose in genere di terzi sulle quali si eseguono i lavori, con esclusione dei danni alle parti direttamente oggetto della lavorazione.
 29. R.C. derivante all'Assicurato per danni a cavi, condutture ed impianti sotterranei.
 30. R.C. derivante all'Assicurato per danni da vibrazioni, cedimento, franamento e/o assestamento del terreno.

31. R.C. derivante all'Assicurato per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi ma, in tal caso, limitatamente alla R.C. della committenza.
32. R.C. derivante all'Assicurato nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante di associazioni e manifestazioni culturali, assistenziali, sportive, ricreative, scientifiche, artistiche, storiche e simili, attività pubblicitarie e promozionali di qualunque tipo, congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, centri socioformativi, ricevimenti, spettacoli, manifestazioni pirotecniche, rappresentazioni teatrali, proiezioni, esposizioni, mostre, fiere, mercati, macelli e simili, compreso il rischio relativo all'allestimento ed allo smontaggio degli stand, il tutto anche nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori; l'assicurazione comprende la responsabilità civile per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo, compresi quelli cagionati agli arredi, alle strutture e ai locali stessi, nonché la responsabilità civile per i danni riportati dagli artisti, orchestrali e protagonisti sia alle cose che alla loro persona.
33. R.C. derivante all'Assicurato dall'organizzazione in ambito interno ed esterno di visite guidate a scopo dimostrativo, dall'organizzazione e gestione di corsi di istruzione tecnico-pratica, formazione e/o borse di studio, nonché dall'attività di selezione o prove pratiche per l'assunzione di personale.
34. R.C. derivante all'Assicurato dai servizi di polizia municipale e di esazione dei tributi.
35. R.C. derivante all'Assicurato per lesioni a persone nei casi di aggressione a scopo di rapina verificatisi negli uffici, nonché per atti violenti connessi a manifestazioni di natura sindacale e sociale.
36. R.C. derivante all'Assicurato dalla proprietà, custodia e gestione di cani (compresi i cani delle Unità Cinofile, anche custoditi presso il domicilio dei conduttori a cui sono affidati, con rinuncia della Società a rivalersi nei confronti dei conduttori stessi), dal servizio di vigilanza effettuato anche con guardie armate e con cani, compreso l'eccesso colposo di legittima difesa, nonché dalla proprietà e gestione di canili e dal servizio di accalappiacani.
37. R.C. derivante all'Assicurato dall'attività sul territorio di squadre anti-incendio, salvataggio e/o soccorso organizzate e composte da dipendenti dell'Assicurato o volontari.
38. R.C. derivante all'Assicurato dall'attività del servizio di Protezione Civile, compresa la responsabilità civile personale dei volontari, anche per i danni a cose mobili ed immobili causati da attività di soccorso in emergenza e da qualsiasi altra attività afferente alla Protezione Civile; si precisa che i volontari sono considerati terzi tra loro anche se legati da vincolo di parentela di qualsiasi grado o matrimoniale.
39. R.C. derivante all'Assicurato dalla gestione di servizi sanitari interni, dalla proprietà e gestione delle farmacie comunali, incluso il rischio della distribuzione e dello smercio di prodotti in genere compresi i farmaceutici ed i galenici, dalla gestione, anche se affidata a terzi, di bar, spacci, mense aziendali e/o scolastiche, per asili o altri centri di assistenza, compreso il rischio della somministrazione di alimenti e bevande e dello smercio in genere, anche tramite distributori automatici in uso a qualunque titolo. L'assicurazione comprende i danni cagionati entro un anno dalla consegna dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari e farmaceutici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario dei prodotti.
40. R.C. derivante all'Assicurato dall'organizzazione di attività ricreative e sportive, dopolavoristiche, sportive e ricreative in genere, comprese le gite aziendali, anche svolte tramite CRAL aventi autonoma personalità giuridica; è altresì compresa la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di organizzatore di gite, viaggi per scopi didattici, scientifici, ricreativi o assistenziali ovunque effettuati, congressi e stages applicativi svolti anche presso terzi.
41. R.C. derivante all'Assicurato ai sensi degli artt. 1783 - 1784 - 1785 bis - 1786 del Codice Civile, con l'esclusione di denaro, valori e titoli al portatore.
42. R.C. derivante all'Assicurato per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori commissionati dall'Assicurato.
43. R.C. derivante all'Assicurato per il servizio di rimozione di veicoli in divieto di sosta. La garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati a seguito di caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada. La garanzia si intende valida anche per i danni subiti dai suddetti veicoli custoditi dall'Assicurato in apposite aree.
44. Premesso che l'Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, veicoli e natanti ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che lo stesso sia tenuto a pagare al conducente dei veicoli per danni da quest'ultimo subiti a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui l'Assicurato debba rispondere.

45. R.C. derivante all'Assicurato per danni – anche subiti da eventuali persone trasportate – cagionati dalla circolazione di veicoli e natanti di proprietà dell'Assicurato nell'ambito delle proprietà dell'Ente o su aree "private" in genere, in quanto tale ambito non sia strada ad uso pubblico o area a questa equiparata, come disposto dalla Legge 990 del 21.12.1969 e successive modifiche e integrazioni, così come sostituita dal D.Lgs. 209/05.
46. R.C. derivante all'Assicurato per operazioni di disinfestazione, anche eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di prodotti tossici (anticrittogamici e/o antiparassitari).
47. R.C. derivante all'Assicurato per i servizi di assistenza ed accompagnamento di anziani, disabili o malati, anche effettuati tramite terzi o volontari o comunque da persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge.

Art. 8 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 9 - Validità territoriale

L'assicurazione è valida per i danni verificatisi in tutto il mondo.

Relativamente ai territori di USA e Canada l'assicurazione R.C.T. si intende limitata ai soli viaggi per trattative di affari e/o per partecipazione a convegni e/o riunioni.

SEZIONE 4 MASSIMALI, LIMITI DI RISARCIMENTO E FRANCHIGIE

Art. 1 - Massimali

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Responsabilità Civile verso Terzi	€ 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
	€ 5.000.000,00 per ogni persona
	€ 5.000.000,00 per danni a cose
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro	€ 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
	€ 2.500.000,00 per persona

Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati, così pure che nel caso di attivazione contemporanea per un singolo sinistro della garanzia RCT (Art.1 Sez.3) e della garanzia RCO (Art.2 Sez.3) l'esposizione globale della Società per tale evento non potrà superare il massimale di € 5.000.000,00.

Art. 2 - Limiti di risarcimento

La Società, nei limiti dei massimali di cui all'Art. 1 ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le sottoriportate garanzie di cui all'Art. 7 della Sezione 3 con l'applicazione dei limiti di risarcimento a fianco indicati.

Garanzia	Limiti di risarcimento
Danni da incendio (punto 17)	€ 500.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Danni da inquinamento accidentale (punto 18)	€ 250.000,00 per sinistro
Interruzioni e sospensioni di attività (punto 19)	€ 500.000,00 per sinistro
Danni a cose in consegna e custodia (punto 20)	€ 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Danni a veicoli (punti 23 e 24)	€ 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Danni a cose sulle quali si eseguono i lavori (punto 28)	€ 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Danni a condutture ed impianti sotterranei (punto 29)	€ 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Danni da cedimento e franamento del terreno (punto 30)	€ 500.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Danni da scavo, posa e reinterro (punto 31)	€ 500.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Danni da proprietà e gestione di farmacie comunali, da distribuzione e smercio di prodotti farmaceutici (punto 39)	€ 1.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Danni da furto (punto 42)	€ 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Danni da rimozione veicoli (punto 43)	€ 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Malattie professionali (Art. 3 della Sezione 3)	€ 1.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Detenzione da parte dei VV.UU. di armi e relativo munizionamento (punto 7 dell'Art. 4 della Sezione 3)	€ 1.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo

Art. 3 - S.I.R. (Self Insurance Retention)

L'assicurazione entra in vigore dopo i primi € 5.000,00 per sinistro, importo che resta a totale carico dell'Assicurato quale "Self Insurance Retention" (S.I.R.) per ciascun sinistro di RCT/O.

Limitatamente ai danni da inquinamento accidentale (punto 18 dell'Art. 7 della Sezione 3) resterà a totale carico dell'Assicurato uno scoperto pari al 10 % di ogni danno con il minimo di € 5.000,00.

Si conviene pertanto che:

- per i danni il cui ammontare rientri nella "S.I.R." medesima, le operazioni di accertamento, gestione, trattazione e liquidazione degli stessi e delle eventuali vertenze saranno a carico della Società, fermo l'obbligo dell'Assicurato di rimborsare prontamente l'importo della "S.I.R." su richiesta della Società entro la fine del mese successivo al pervenimento della richiesta;
- per i danni il cui ammontare presumibilmente superi la "S.I.R." ma non il massimale di polizza, le operazioni di accertamento, gestione, trattazione e liquidazione degli stessi e delle eventuali vertenze saranno a carico della Società, fermo l'obbligo dell'Assicurato di rimborsare prontamente l'importo della "S.I.R." su richiesta della Società entro la fine del mese successivo al pervenimento della richiesta, ma le eventuali spese legali saranno ripartite tra la Società e l'Assicurato in ragione della proporzione esistente tra il danno effettivamente accertato e l'importo della "S.I.R.";

3. per i danni il cui ammontare presumibilmente superi anche il massimale di polizza, la Società provvederà alla gestione e trattazione del sinistro ma le spese peritali e legali saranno ripartite tra la Società e l'Assicurato in ragione del rispettivo interesse e cioè in base alle rispettive quote di danno a proprio carico pagate. In questo caso la Società resterà obbligata esclusivamente al pagamento dei danni fino al massimale di polizza, fermo l'obbligo dell'Assicurato di rimborsare prontamente l'importo della "S.I.R." su richiesta della Società entro la fine del mese successivo al pervenimento della richiesta, e la responsabilità di indennizzare la porzione di danno eccedente il massimale resterà a totale carico dell'Assicurato.

IL CONTRAENTE

IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Mario Veronese



Clausola Europea Di Notifica Atti e Giurisdizione

Salvo che sia diversamente specificato nel testo di polizza, si conviene che il presente contratto d'assicurazione sarà regolato esclusivamente dalla legge e dagli usi italiani, e che qualsiasi controversia derivante da, inerente a, o connessa al presente contratto d'assicurazione sarà esclusivamente soggetta alla giurisdizione del competente Foro in Italia.

Pertanto i Membri Sottoscrittori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui al presente contratto concordano che tutte le citazioni, gli avvisi o i procedimenti che debbano essere loro notificati al fine di promuovere azioni legali nei loro confronti in relazione al presente contratto d'assicurazione saranno correttamente notificati se a loro indirizzati e consegnati loro presso

Il Rappresentante Generale per l'Italia di Lloyd's
Corso Garibaldi, 86
20121 Milano

che, in questo caso, ha il potere di accettare la notifica per loro conto.

I Membri Sottoscrittori nel fornire tale potere non rinunciano ad avvalersi di ogni speciale termine o periodo di tempo al quale abbiano diritto ai fini della notifica di tali citazioni, avvisi o procedimenti in virtù della loro residenza o domicilio in Inghilterra.

Reclami

Ogni reclamo dovrebbe essere in prima istanza indirizzato a:

Servizio Reclami
Ufficio Italiano dei Lloyd's
Corso Garibaldi, 86 - 20121 Milano - Italia
Fax no.: +39 02 6378 8857
E-mail: servizioreclami@lloyds.com o servizioreclami@pec.lloyds.com

Il soggetto deputato alla gestione del reclamo ne confermerà ricezione per iscritto entro cinque giorni lavorativi dall'effettiva data di ricevimento. Un riscontro formale circa l'esito del reclamo verrà fornito al reclamante entro quarantacinque giorni lavorativi dalla data di ricezione.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, ovvero non abbia ricevuto riscontro alcuno decorso il termine di quarantacinque giorni, potrà avvalersi della procedura prevista dall'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), trasmettendo la propria doglianza al Regolatore, come segue:

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)
via del Quirinale 21 - 00187 Roma - Italia
Tel.: 800 486661 (dall'Italia)
Tel.: +39 06 42021 095 (dall'estero)
Fax: +39 06 42133 745 oppure +39 06 42133 353
E-mail: ivass@pec.ivass.it

Maggiori informazioni oltre ai dettagli circa le modalità di presentazione dei reclami all'Istituto sono disponibili sul sito IVASS, accessibile tramite il seguente link: <http://www.ivass.it>

Il dipartimento responsabile presso i Lloyd's della gestione dei reclami è il seguente:

Complaints Team
Lloyd's
One Lime Street
London EC3M 7HA
United Kingdom
Telephone no.: + 44 (0)207 327 5696
E-mail: complaints@lloyds.com

La procedura sopra illustrata non pregiudica in alcun modo il diritto del reclamante di adire le vie legali od affidarsi a strumenti alternativi di mediazione o a quanto contrattualmente previsto.

Esclusione della responsabilità solidale

La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quella degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore.

Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore.

Ogni membro sottoscrive una quota del rischio complessivo che viene specificata in relazione al Sindacato essendo il rischio complessivo la somma delle quote di rischio sottoscritte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la propria quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.

La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l'ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd's indicata nella Nota Informativa.

Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.

INFORMATIVA

AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N.196

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito denominato "Codice"), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue.

1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento

- è diretto all'espletamento da parte degli assicuratori dei Lloyd's of London (di seguito denominati "Lloyd's") delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui i Lloyd's sono autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- può anche essere diretto all'espletamento da parte dei Lloyd's delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi dei Lloyd's stessi;

2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento

- è realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità tutela;
- È effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- È svolto dall'organizzazione del titolare e da società di fiducia, il cui elenco è disponibile presso il Titolare, che sono nostre dirette collaboratrici e che operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati personali. Si tratta in modo particolare di società che svolgono servizi di assunzione rischi, archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, svolgimento di sopralluoghi, perizie, gestione e liquidazione sinistri.

3. CONFERIMENTO DEI DATI

La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato ovvero presso società accreditate presso i Lloyd's che svolgono per nostro conto compiti di natura assuntiva (agenti, subagenti, broker).

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria;
- obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai dati personali contenuti nella modulistica Lloyd's;
- facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali

- nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero delle Attività produttive, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici. Inoltre i dati potranno essere comunicati ad altri enti in sede di partecipazione a bandi di gara per fornire nostre referenze e a società residenti al di fuori dell'Unione Europea (per es. Canada), che garantiscono un adeguato livello di sicurezza nel trattamento dei dati personali, che per conto dei Lloyd's effettuano controlli sull'assenza di sanzioni internazionali. Tali soggetti operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali, e sono obbligati ad adempiere in proprio alla legge; l'elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è disponibile presso l'ufficio del Rappresentante Generale, e può essere gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta al Titolare al numero di fax 02 63788850, o all'indirizzo email servizioclienti@lloyds.com, ai sensi dell'art 7 del Codice.

6. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal Titolare o dal Responsabile la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della modalità e delle finalità del trattamento; di venire a conoscenza della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; di ottenere gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Codice; di essere messo a conoscenza dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, o di incaricati; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della Legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. L'esercizio dei diritti dell'interessato può essere esercitato secondo quanto stabilito dall'art. 8 del Codice.

7. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Titolari del trattamento in ambito italiano sono i Lloyd's nella persona del loro Rappresentante Generale per l'Italia, con sede a Milano in Corso Garibaldi, 86.

Il Responsabile per le istanze dell'interessato è l'HT Manager domiciliato per la funzione in Corso Garibaldi, 86 - Milano, e presso la sede legale potrà essere visionato l'elenco aggiornato degli altri Responsabili del trattamento.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Preso atto dell'informativa di cui sopra,

ed ai sensi dell'art. 23 e 26 del Codice, Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per i trattamenti di dati strettamente necessari per le operazioni e servizi da Lei richiesti e più precisamente per:

- il trattamento dei dati "sensibili" per le finalità di cui al punto 1, lett. a) dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati sensibili oggetto del trattamento possono essere, per esempio, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute;
- la comunicazione dei dati sensibili alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett. a) della medesima informativa o obbligatori per legge;

Luogo _____ L'interessato
Data _____
Nome e Cognome leggibili _____

IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Mario Veronese

Firma

- lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

Luogo _____ L'interessato
Data _____
Nome e Cognome leggibili _____

Firma



Ai sensi dell'art. 7 del Codice Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati oggetto di trattamento e come essi vengono utilizzati. Ha, altresì, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento ricorrendo i motivi di cui all'art. 7 del Codice richiamati nel punto 6 dell'informativa.

¹ Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte dei Lloyd's di ulteriori dati sensibili, Le sarà richiesto un consenso scritto di volta in volta.

